

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 295

a iniziativa del Consigliere Rossi

presentata in data 4 marzo 2025

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, N. 10
(RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE E DEGLI
ENTI LOCALI NEI SETTORI DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, DEI SER-
VIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ, NONCHÉ DELL'ORDINAMENTO
ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/1999)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è inserito il seguente:

“1 bis. Sono altresì attribuite ai Comuni, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), le funzioni amministrative concernenti l'adozione, il rinnovo e l'aggiornamento delle autorizzazioni uniche ambientali, che sostituiscono esclusivamente gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di competenza comunale.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 10/1999 le parole: “dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1 e 1 bis”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. I procedimenti di adozione, rinnovo e aggiornamento delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) di cui al comma 1 bis dell'articolo 47 della l.r. 10/1999, come inserito dall'articolo 1, se già avviati dal competente SUAP alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi secondo il previgente assetto delle competenze.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attua-

zione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.